



liste civiche Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara Sinistra in Comune

Falconara M.ma, 17 agosto 2019

A mezzo p.e.c.

Sig. Prefetto di Ancona

protocollo.prefan@pec.interno.it

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche:

Sig. Presidente e Sig.ri Componenti del CTR Marche

dir.marche@cert.vigilfuoco.it

Sig. Sindaco di Falconara Marittima

comune.falconara.protocollo@emarche.it

Oggetto: Piano di Emergenza Esterno in caso di incidente alla raffineria API di Falconara Marittima – osservazioni e richieste a seguito del Decreto di approvazione dell’aggiornamento 2019.

In relazione sia a quanto appreso dagli Organi di Informazione sia a quanto pubblicato sul sito della Prefettura di Ancona http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/Pee_api_rev_2019-7604684.htm circa il decreto con il quale il Sig. Prefetto di Ancona ha approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna della Raffineria Api di Falconara Marittima, esprimo pubblicamente alcune preoccupazioni e conseguenti richieste del Gruppo consiliare che rappresento (liste civiche CiC/FBC/SAF) al fine di contribuire all’ottenimento dei migliori obiettivi rispetto alla importantissima problematica.

La Prefettura ha scritto nel suo comunicato che *“Una significativa innovazione riguarda la considerazione dei fenomeni odorigeni quale possibile presupposto per l’attuazione del piano di emergenza esterna, sulla base della valutazione di Arpam, Asur e dei Vigili del Fuoco”*.

Considerato che il PEE è

- *“la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un **incidente rilevante** sulla base di scenari che individuano le zone a rischio ove presumibilmente ricadranno gli effetti nocivi dell’evento atteso”* (pag. 9 – Scopo del PEE, Bozza conclusiva / Rev. 5° 2019, Seduta plenaria del 9.05.2019),

e che

- **“è incidente rilevante un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”** [art. 3 comma 1 lett. o) D.lgs. 105/2015],

non possiamo non sottolineare che nel PEE licenziato con Decreto dal Sig. Prefetto – precisamente nell'*Allegato 2.1 Scenari incidentali con impatto verso l'esterno* - non sono presenti gli scenari di **“rilascio in fase di gas, vapore o liquido”** di sostanze pericolose presenti in raffineria ed elencate nell'Allegato 1.6 del PEE.

Gli scenari incidentali con impatto verso l'esterno rappresentati nel PEE riguardano soltanto l'incendio o l'esplosione.

Ovvero, ci sembra che il PEE contrasti con il citato art. 3 comma 1 lett. o) del D.lgs. 105/2015 in quanto

- ❖ **le EMISSIONI quali incidenti rilevanti (indipendentemente dall'evoluzione in incendio od esplosione) non sono contemplate**
- ❖ **non sono indicate le attività della raffineria che possono avere sviluppi incontrollati tali da determinare un'emissione di una o più sostanze pericolose che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente.**

OSSERVAZIONE 1

Dal contrasto sopraccitato scaturisce la seguente perplessità circa la novità comunicata all'Opinione pubblica riguardo la *“considerazione dei fenomeni odorigeni quale possibile presupposto per l'attuazione del piano di emergenza esterna, sulla base della valutazione di Arpam, Asur e dei Vigili del Fuoco:*

- ✓ **se, come riportato nel PEE, il fenomeno odorigeno non è un'EMISSIONE/incidente rilevante, la valutazione che ARPAM, ASUR e Vigili del Fuoco dovrebbero esprimere rispetto all'attivazione del PEE potrebbe essere del tutto discrezionale e non univoca.**

Discrezionalità che deve e può essere evitata soltanto con l'indicazione certa degli scenari incidentali rilevanti con impatto verso l'esterno rispetto ai quali si devono necessariamente ed inequivocabilmente adottare le decisioni precauzionali ed operative del PEE.

Così come è oggi, l'innovazione prevista potrebbe rimanere puramente teorica.

OSSERVAZIONE 2

Il contrasto del PEE API raffineria di Ancona SpA con l'art. 3 comma 1 lett. o) del D.lgs. 105/2015 riguarda anche **l'assenza, tra gli scenari incidentali con impatto verso l'esterno, dell'inclinazione o**

affondamento parziale o totale del tetto flottante di serbatoio contenente prodotto di categoria A, con fuoriuscita del prodotto sul tetto, con o senza incendio del prodotto infiammabile stesso del tetto.

L'incidente sopraccitato È INCIDENTE RILEVANTE inerente l'attività di stoccaggio e movimentazione della raffineria che per due volte in 19 anni (giugno 1999 e aprile 2018) ha avuto origine da sviluppi incontrollati dell'attività stessa e che hanno determinato un'emissione di sostanze pericolose (grezzo nel 1999 e virgin nafta nel 2018) dando luogo ad un pericolo grave, immediato e differito per la salute umana.

Ci chiediamo: se per il Gestore dell'azienda l'accadimento di questo incidente rilevante non è previsto nel suo Rapporto di Sicurezza (come, di fatto, fino ad oggi non lo è), chi tra ARPAM, ASUR e VVF si prenderà la responsabilità di chiedere l'attivazione del PEE che è stato costruito **SENZA lo scenario incidentale rilevante che determina le emissioni di una o più sostanze pericolose?**

E' la stessa situazione che si è verificata ad aprile 2018 con l'inclinazione del tetto flottante del serbatoio Tk61, allorquando non è stato attivato il PEE perché quell'incidente non era contemplato tra quelli con impatto verso l'esterno sia nel RdS del Gestore sia (conseguentemente) nello stesso PEE.

A riprova della pericolosa contraddizione che stiamo evidenziando e che rischia di venire reiterata, si riproduce da verbale il parere che il Direttore della Protezione Civile Marche – Dott. David Piccinini - ha espresso nel corso della Commissione consiliare IV[^] di Falconara M. del 18 aprile 2018 (seduta pubblica):

Per quanto riguarda invece la questione relativa alla classificazione dell'incidente rilevante, direi che in questo caso sarebbe stato importante avere sicuramente la presenza dei Vigili del Fuoco, ma non voglio uscire dalla domanda: piano di emergenza interno, piano di emergenza esterno, questo era oggettivamente un intervento da piano di emergenza esterno, punto, non c'è niente da dire.

In occasione dell'incidente al tetto flottante del TK61 nessuno degli Enti responsabili attivò il PEE perché l'incidente non era previsto tra quelli rilevanti annoverati dal Rapporto di Sicurezza API e recepiti nel PEE vigente nel 2018!

A sommosso parere degli scriventi, il riconoscimento che tale scenario incidentale è rilevante con impatto verso l'esterno è scritto nella Relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona – Ufficio Prevenzione Incendi (Prot. 13541) del 12 luglio 1999, stesa per l'inclinazione del tetto flottante del serbatoio TK62.

Di seguito si riproducono alcuni significativi stralci di quella Relazione* che, comunque, si allega per intero a questa nostra

*Come Consigliere comunale (in sede di Commissione consiliare IV[^] del 29 ottobre 2018) ho già consegnato al Sindaco di Falconara M.ma la Relazione dei VVF e tutta la documentazione inerente quell'incidente con preghiera di intervenire – in quanto componente del Comitato Tecnico Regionale delle Marche Prevenzione Incendi – affinché quello scenario incidentale fosse inserito tra quelli previsti nel RdS del Gestore e, conseguentemente, nel PEE.

1. La società API nella mattinata del giorno 28 giugno ha verificato che il tetto galleggiante del serbatoio TK 62 inclinandosi aveva fatto trafilare sulla propria superficie superiore (occupandone più del 50% della stessa) parte del petrolio grezzo in essa contenuto. Solo il giorno 30 giugno, tramite il responsabile dell'area chimica della ASI, 7, questo Comando è stato informato della situazione di emergenza in atto, ed ha messo a disposizione della società api i propri uomini, materiali e mezzi necessari per contribuire alla messa in sicurezza del serbatoio fino al suo completo svuotamento avvenuto il giorno 3 luglio u.s.
2. Il ritardo, o per meglio dire la omissione, della comunicazione della situazione di emergenza in atto da parte della società api a questo Comando non è in linea con quanto stabilito dalla Prefettura di Ancona nel Piano di emergenza esterno, né con quanto codificato dalla stessa società nel proprio piano di emergenza interno.
3. Infatti in ambedue i documenti è stabilito che:
 - * Vengono definiti incidenti minori quelli controllabili dal personale dell'area senza l'intervento della squadra di primo intervento della raffineria; in tale ipotesi non è ritenuto necessario dai piani di emergenza il preallarme né l'informazione ai Vigili del fuoco; nella fattispecie, invece la squadra di primo intervento, vista la rilevanza dell'evento, era stata attivata sin dal primo momento e pertanto l'incidente non è classificabile come incidente minore.
 - * Vengono definiti incidenti di categoria 1 quelli che possono essere gestiti con i mezzi interni di raffineria, i cui effetti non hanno ripercussioni all'esterno; per tali eventi è

Incidente Raffineria

previsto il preallarme ai Vigili del fuoco, pur senza la attivazione del PEE, qualora la tipologia incidentale possa far ipotizzare evoluzioni di aggravamento.

- Sono incidenti definiti di categoria 2 quelle situazioni anomale che pur non avendo effetti dannosi all'esterno, offrono una percettibilità fuori dai confini di stabilimento tale da generare allarme nella popolazione nonché tutti quegli eventi per fronteggiare i quali è indispensabile il supporto dei Vigili del fuoco. In tal caso è prevista l'attivazione del PEE in fase di preallarme.
4. L'incidente di cui trattasi era meritevole, a giudizio dello scrivente, di una tempestiva azione di informazione al Comando V.V.F. per consentire allo stesso di attivare tutte le proprie disponibilità nel caso, remoto ma non del tutto escludibile a priori, di incendio del prodotto infiammabile presente sopra il tetto galleggiante, inoltre, vista la percettibilità esterna del fenomeno, la società api avrebbe dovuto attivare la Prefettura in fase di preallarme per consentirle di gestire correttamente il flusso delle informazioni alla popolazione.

Dunque, già per l'inclinazione del tetto flottante del serbatoio TK62 nel giugno 1999 doveva essere prevista l'attivazione del PEE in fase di preallarme.

Nelle successive revisioni del PEE non fu fatto il passo successivo, cioè far inserire quel tipo di incidente tra quelli rilevanti indicati dal Rapporto di Sicurezza del Gestore e, di conseguenza, nel PEE.

Con questa vera e propria carenza, siamo giunti all'11 aprile 2018 allorquando si è ripetuto sia lo stesso incidente nel serbatoio con tetto flottante TK61 - gemello del TK62 coinvolto nel 1999 – sia la mancata attivazione del PEE nonostante la maggiore pericolosità della sostanza coinvolta (virgin nafta rispetto al grezzo del 1999) la quale ha determinato una qualità e quantità di esalazioni di benzene ed idrocarburi non metanici riversatesi sull'intera Falconara M.ma con magnitudo superiore al giugno/luglio 1999.

Pertanto, come Consigliere comunale delle liste civiche Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e Siamo Falconara Sinistra in Comune, chiedo al Sig. Prefetto, al Sig. Presidente e ai Sig.ri Componenti del Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi delle Marche, al Sig. Sindaco di Falconara M. di sanare la situazione esposta

- A) Prescrivendo al Gestore della raffineria di Falconara Marittima di aggiungere tra gli INCIDENTI DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA del proprio Rapporto di Sicurezza quello dell'inclinazione o affondamento parziale o totale del tetto flottante di serbatoio contenente prodotto di categoria A, con fuoriuscita del prodotto sul tetto, con o senza incendio del prodotto infiammabile stesso che elenca.
- B) Inserendo (come conseguenza del punto A) **nella SEZIONE 2. SCENARI INCIDENTALI** (allegato 2.1 *“Eventi incidentali con impatto verso l'esterno”*) del PEE l'incidente sopraccitato con le valutazioni relative anche agli *scenari di “rilascio in fase di gas, vapore o liquido” di sostanze pericolose contenute nei serbatoi.*

In attesa di riscontro nei termini di Legge, si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti.

Allegato: Relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona – Ufficio Prevenzione Incendi (Prot. 13541) del 12 luglio 1999

Il capogruppo e consigliere delle liste civiche CiC/FBC e SiAMO Falconara

Loris Calcina
